



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

DIVISIONE VII- BREVETTI

A UNIONCAMERE
SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
Via Napo Torriani, 29
20124 MILANO

ALL'AICIFI – ASSOCIAZIONE
ITALIANA CONSULENTI ED ESPERTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DI
ENTI E IMPRESE
Viale Piero e Alberto Pirelli 21
20126 MILANO

AL COLLEGIO ITALIANO DEI
CONSULENTI IN PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
Corso Magenta, 56
20123 MILANO

ALL'ASPI
Via Meravigli, 16
20123 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE
CONSULENTI IN PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
Via Bertola, 2
10121 TORINO

ALL'AIPPI
Viale Lancetti, 17
20158 MILANO

A CONFINDUSTRIA
Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30
00100 ROMA

Alla LES ITALIA
Via Andrea Doria n. 15
10123 Torino

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL
MERCATO, LA CONCORRENZA, IL

Via Molise 19 – 00187 Roma

tel. +39 06 4705 5698

email loredana.guglielmetti@mise.gov.it



CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA
SEDE

e p.c. ALLE DIVISIONI DELLA
DGTPI-UIBM
SEDE

Circolare n 627

Oggetto: Domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità. Modifiche all'art. 148 D. Lgs. 30/2005 in materia di "Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito"

Con la **Legge 24 luglio 2023, n. 102**, recante *Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 184 dell'8/8/2023) è stato modificato il testo dell'art. 148 in materia di "Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito" con specifico riferimento alle domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità.

L'art. 7 rubricato "Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito" ha introdotto il co. 4 bis che dispone che *"Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della stessa."*

In virtù di tale modifica, **per le domande di brevetto depositate dal 23/08/2023** il periodo entro il quale è possibile effettuare utilmente il pagamento dei diritti di deposito è esteso a **1 mese solare** dalla data di presentazione della domanda.

Il pagamento, anche se non contestuale alla presentazione della domanda, ma effettuato entro il termine prescritto, non determina dunque lo spostamento della data di deposito che rimane quella della presentazione della domanda di brevetto. Il sistema di deposito e gestione telematica delle domande di brevetto non aggiorna più, quindi, la data di deposito della domanda alla data di pagamento dei diritti di deposito, come avveniva nel previgente sistema e non viene più notificata all'utente, tramite e-mail, la conferma della data di deposito della domanda in funzione della data di pagamento.

Il termine di 1 mese **non è prorogabile**. Nel caso in cui al momento dell'esame preliminare della domanda non risulti acquisito a sistema il pagamento, l'Ufficio emette una comunicazione in cui assegna al richiedente 2 mesi di tempo per il solo deposito della documentazione a dimostrazione che il pagamento sia stato effettuato entro il mese solare dalla data di presentazione della domanda. In mancanza, l'Ufficio, non potendo accettare un pagamento tardivo, dichiara la domanda **irricevibile** con provvedimento motivato e notificato al richiedente ai sensi di legge.

Le domande dichiarate irricevibili non sono rese accessibili al pubblico.

La disciplina relativa alle altre condizioni che determinano l'irricevibilità della domanda, ai sensi dell'art. 148 del Codice di Proprietà Industriale, in particolare la mancanza di un documento assimilabile a una

Via Molise 19 – 00187 Roma

tel. +39 06 4705 5698

email loredana.guglielmetti@mise.gov.it



descrizione o dei disegni in essa richiamati, rimane invariata; pertanto, la presentazione tardiva, spontanea o su richiesta dell'Ufficio, di detta documentazione continua a determinare lo spostamento della data di deposito della domanda al giorno in cui l'integrazione viene effettuata. Continua ugualmente a determinare lo spostamento della data di deposito la presentazione delle rivendicazioni oltre il termine dei due mesi dalla data di deposito della domanda, ai sensi di quanto disposto dall'art. 160, comma 4, del Codice di Proprietà Industriale.

Per quanto non espressamente qui indicato, si applicano tutte le altre disposizioni dettate dal Codice di proprietà industriale, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle disposizioni già previste per il deposito delle domande di brevetto e delle istanze ad esse connesse, stabilite dalla vigente normativa in materia e dalle circolari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, consultabili alla pagina dedicata del sito istituzionale al link <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi>.

IL DIRETTORE GENERALE

Amedeo Teti

Via Molise 19 – 00187 Roma

tel. +39 06 4705 5698

email loredana.guglielmetti@mise.gov.it